

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta alla Repubblica di Polonia la violazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92, in combinato disposto con gli allegati II e III a tale direttiva.

L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 impone agli Stati membri l'obbligo di garantire che *«prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto»*.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92, gli Stati membri determinano, esaminando caso per caso o applicando soglie o criteri da essi stabiliti (vale a dire, nell'ambito dello «screening»), se un progetto, rientrante nell'allegato II alla medesima direttiva, debba essere sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale.

Secondo l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92, nel fissare criteri o soglie dello «screening» *«si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III»*.

Le trivellazioni per ricerca e prospezione dei giacimenti minerali rientrano nell'allegato II alla direttiva 2011/92, in quanto esse vengono qualificate come «trivellazioni in profondità» ai sensi del punto 2, lettera d), dell'allegato in parola.

Trattasi di progetti che non possono essere considerati, sulla base di una valutazione globale, come privi di un impatto rilevante sull'ambiente.

Secondo la Commissione, gli Stati membri sono tenuti a sottoporre tali progetti allo «screening», applicando i criteri pertinenti contenuti nell'allegato III alla direttiva 2011/92.

Tuttavia, la normativa nazionale di recepimento della direttiva 2011/92 nell'ordinamento giuridico polacco esclude dalla procedura di «screening» i progetti di prospezione o ricerca dei giacimenti minerali, effettuati mediante perforazione di pozzi di profondità fino a m 5 000 (ad eccezione delle trivellazioni localizzate nelle cd. «aree sensibili», ossia nelle zone di sorgenti d'acqua, nelle aree protette dei bacini di acque interne e nelle aree protette per motivi ambientali, come parchi nazionali, riserve naturali, parchi paesaggistici e aree «Natura 2000» nonché nelle zone cuscinetto delle suddette aree protette per motivi ambientali, dove alla procedura di «screening» sono sottoposti pozzi di profondità a partire da m 1 000).

Ciò ha sostanzialmente l'effetto di esonerare dalla procedura di «screening» la stragrande maggioranza delle trivellazioni per prospezione o ricerca dei giacimenti minerali localizzati fuori dalle «aree sensibili».

Un siffatto esonero, senza tenere conto di tutti i criteri pertinenti contenuti nell'allegato III alla direttiva 2011/92, è, a parere della Commissione, incompatibile con gli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92, in combinato disposto con gli allegati II e III alla medesima direttiva.

⁽¹⁾ GU L 26, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 14 ottobre 2016 — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

(Causa C-527/16)

(2017/C 014/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Parti intervenienti: Alpenrind GmbH, Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Martimpex-Meat Kft, Pensionsversicherungsanstalt, Allgemeine Unfallversicherungs-anstalt

Questioni pregiudiziali

1) Se l'efficacia vincolante dei documenti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽¹⁾, disciplinata dall'articolo 5 del suddetto regolamento n. 987/2009, operi anche nell'ambito di un procedimento dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

2) Ove non sia data risposta negativa già alla prima questione:

a) Se la suddetta efficacia vincolante operi anche quando, in precedenza, si è svolto un procedimento dinanzi alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che non ha portato né a un accordo, né alla revoca dei documenti controversi.

b) Se la suddetta efficacia vincolante operi anche quando un documento «A 1» viene rilasciato solo dopo che lo Stato membro ospitante ha formalmente accertato l'obbligo di assicurazione in base alla propria normativa. Se l'efficacia vincolante operi, in tali casi, anche retroattivamente.

3) Ove, a determinate condizioni, i documenti a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 spieghino una limitata efficacia vincolante:

se sussista una violazione del divieto di sostituzione previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 quando la sostituzione avviene mediante un distacco non da parte dello stesso datore di lavoro ma di un altro datore di lavoro; se, a tal riguardo, rilevi

a) il fatto che il datore di lavoro in parola ha la propria sede nello stesso Stato membro del primo datore di lavoro, oppure

b) il fatto che tra il primo e il secondo datore di lavoro distaccante sussistono legami sotto il profilo del personale e/od organizzativo.

⁽¹⁾ GU L 284, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 17 ottobre 2016 —
Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif
Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33,
Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt**

(Causa C-528/16)

(2017/C 014/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt